



COMUNE DI ARAGONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 16.11.2018 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.3 DEL 15 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: MODIFICA – DELIBERAZIONE N. 2 DEL 17 DICEMBRE 2018

L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di febbraio, alle ore 12,00, nella sede del Comune di Aragona, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Aragona, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Dott. Giuseppe IMBRO'	Presidente		X
Dott.ssa Carmela Antonia CASTELLANA	Componente	X	
Dott. Francesco Saverio LIUNI	Componente	X	

Partecipa alla riunione il Dott. Giuseppe Vinciguerra, Segretario generale del Comune di Aragona, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

PREMESSO:

- che il Comune di Aragona, con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 18/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica del 16/11/2018, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e

dell'indebitamento pregresso del Comune di Aragona, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che in data 7 dicembre 2018 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;

- che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 07 dicembre 2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Aragona eleggendo quale presidente il Dott. Giuseppe Imbrò, così come da delibera n. 1 del 07 dicembre 2018;

PRESO ATTO

- che i componenti della Commissione straordinaria di liquidazione hanno reso le dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 252, comma 3 e 236 del TUEL e dell'art. 2399 del codice civile, depositate agli atti del Comune;

- che ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, del DPR 24 agosto 1993, n. 378, *"Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione"*.

- che con deliberazione n. 1 del 07/12/2018 questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha affidato il coordinamento delle attività operative di propria competenza al Dott. Giuseppe Vinciguerra, Segretario Generale del Comune di Aragona;

- che il Sindaco pro-tempore Sig. Giuseppe Pendolino, con propria disposizione prot. n. 2218/Sin del 17/12/2018, ha assegnato alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, per l'attività di competenza della stessa, il seguente personale in servizio rispettivamente presso il 1° e 2° Settore:

■ Sig. Giuseppe Lattuca, inquadrato in Cat. C, profilo professionale Istruttore Amministrativo, in forza al 1° Settore, dipendente a tempo indeterminato a 36 ore settimanali;

■ Sig.ra Antonina Cipolla, in forza al 2° Settore, personale ASU con rapporto di utilizzazione fino al 31.12.2019, con un regime ordinario di utilizzazione settimanale pari a n. 20 ore settimanali equiparabile, per l'attività svolta all'interno dell'Ente, ad un dipendente di cat. B1;

- che appare opportuno definire le attività di competenza del personale di supporto a questo Organo straordinario di liquidazione;

- che per le attività che il suddetto personale è chiamato a svolgere è opportuno valutare la necessità di autorizzare a svolgere prestazioni di lavoro straordinario ovvero in aggiunta al normale orario di servizio, in ragione del notevole carico di lavoro che verrà ad essi assegnato;

- che con la succitata deliberazione, al predetto personale incaricato dello svolgimento di attività a supporto dell'Organo straordinario di liquidazione, sono state assegnate le seguenti competenze:

- attività amministrativa e di segreteria a supporto della commissione;
- adempimenti contabili finalizzati al controllo delle istanze di ammissione alla massa passiva propedeutici alla valutazione finale della commissione;
- consultazione ed accesso agli atti della commissione a fini istruttori;
- procedimento connesso all'elaborazione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso;
- amministrazione del programma Ge.di. fornito dal Ministero dell'Interno per la gestione della liquidazione dei debiti dell'Ente;
- attività amministrativo-contabili che venissero richieste dai membri della commissione ai fini di espletamento del proprio mandato;

- che per l'espletamento delle suddette attività, con la medesima deliberazione, il personale all'uopo incaricato era stato autorizzato a svolgere lavoro straordinario nel limite massimo di 20 ore mensili, al di fuori dell'orario di servizio, con onere a carico della gestione di liquidazione ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, del D.P.R. n. 378/1993.

RILEVATO che la sig.ra Antonina Cipolla, in forza al 2° Settore, è una lavoratrice socialmente utile, con rapporto di utilizzazione presso l'ente in scadenza al 31.12.2019;

OSSERVATO che la normativa concernente le attività socialmente utili, dettata dal D.Lgs. n. 81/2000, all' art. 4 prevede una prestazione lavorativa settimanale di venti ore per i soggetti utilizzati nei L.S.U. a fronte di un sussidio mensile (*assegno di utilizzo*) a carico del fondo per l'occupazione erogato dalla Regione Siciliana;

RILEVATO che la Corte di Cassazione Civile (S.U. sent. n. 25276/2006) ha puntualizzato che per i lavoratori socialmente utili, pur non instaurandosi un rapporto di lavoro, secondo la previsione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 81/2000, è comunque configurabile con gli enti utilizzatori un rapporto di servizio, qualificato dalla sussistenza di diritti soggettivi.

Richiamato l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 468/1997 il quale espressamente prevede che *"Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore"*;

PRECISATO che, nonostante l'intervenuta abrogazione del succitato D.Lgs. n. 468/1997 ad opera del D.Lgs. n. 150/2015, ai sensi dell'art. 26, comma 12 di tale ultimo decreto legislativo, *"Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2"*;

Rilevato che, per come precisato dal Dipartimento Regionale Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative con apposita Circolare (prot. n. 44073/2017) del 29 novembre 2017 avente ad oggetto *"Lavoratori socialmente utili - Utilizzazione ex art. 8 D.lgs. n. 468/97 e applicazione delle norme post D.Lgs. n. 150/2015 e s.m.i."*, l'impiego dei lavoratori nelle attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, dovrà essere finalizzato allo svolgimento di attività di mero supporto ai compiti di istituto, gli atti da gli stessi posti in essere non possono avere rilevanza esterna, tale da esprimere la volontà dell'Amministrazione;

DATO ATTO che nel caso di specie riguardante l'unità di personale con rapporto di servizio *part-time*, l'integrazione oraria *de qua* non può essere in alcun modo equiparata ad una nuova "assunzione" e non risulta pertanto sottoposta ai corrispondenti limiti e vincoli normativi e finanziari, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dall'art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006, ovvero della propria capacità finanziaria, oltre che del patto di stabilità interno (oggi *pareggio di bilancio*), come peraltro chiarito dalla deliberazione n. 19 del 2012 delle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, la quale ha precisato che il semplice incremento orario, che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non può farsi rientrare nella previsione del comma 101, dell'art. 3 della legge n. 244/2007, e che quindi non va considerato quale nuova assunzione, fermo restando che la facoltà d'incremento delle prestazioni lavorative può essere

legittimamente esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli e i limiti fissati dal legislatore;

PRESO ATTO che questo Ente ha rispettato il patto di stabilità interno (*rectius* pareggio di bilancio) per l'anno 2017, e che è in regola con il limiti di cui all'art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006;

RIBADITO che gli oneri finanziari per retribuire le eventuali "prestazioni straordinarie" rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili risultano gravare sulla *gestione di liquidazione ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, del d.p.r. n. 378/1993.*

Visti:

il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

il D.P.R. 24.08.1993 n. 378;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i. le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2) di modificare la propria precedente deliberazione n. 2 del 17 dicembre 2018, stabilendosi che per l'espletamento dell'attività di cui al successivo punto 3) inerenti le competenze della Commissione straordinaria di liquidazione, il personale all'uopo incaricato, Sigg.ri Giuseppe Lattuca (cat.C5) e Antonina Cipolla (equiparata alla cat.B1), è autorizzato a svolgere lavoro straordinario ovvero prestazioni oltre l'attuale orario di utilizzazione (nel caso di lavoratore socialmente utile) rispettivamente nel limite massimo di 20 ore mensili ovvero di 30 ore mensili, al di fuori dell'orario di servizio, con onere a carico della gestione di liquidazione ai sensi dell'articolo 4, comma 8 bis, del D.P.R. n. 378/1993. La liquidazione del lavoro straordinario ovvero per l'impiego oltre l'orario normale di servizio (personale asu) effettuato verrà disposta con apposito atto sulla base di un prospetto riepilogativo delle ore effettuate, vistato dal Segretario Generale nella qualità di Coordinatore delle attività di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- 3) al personale incaricato di cui in premessa, Sigg.ri Giuseppe Lattuca e Antonina Cipolla, a svolgere attività a supporto dell'Organo straordinario di liquidazione individuate con la presente o con successive deliberazioni, vengono assegnate le seguenti competenze:


- attività amministrativa e di segreteria a supporto della commissione;
 - adempimenti contabili finalizzati al controllo delle istanze di ammissione alla massa passiva propedeutici alla valutazione finale della commissione;
 - consultazione ed accesso agli atti della commissione a fini istruttori;
 - procedimento connesso all'elaborazione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso;
 - amministrazione del programma Ge.di. fornito dal Ministero dell'Interno per la gestione della liquidazione dei debiti dell'Ente;
 - attività amministrativo-contabili che venissero richieste dai membri della commissione ai fini di espletamento del proprio mandato;
- 4) di stabilire che le ore di lavoro straordinario ovvero oltre il normale orario di servizio del personale asu dovranno essere documentate tramite i sistemi di rilevazione automatica delle presenze;
- 5) dare atto che l'autorizzazione concessa con la presente è temporalmente fissata con validità 1^a semestre 2019;


Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo ai dipendenti interessati, al Responsabile del Settore Economico – Finanziario, al responsabile del Settore Personale, e per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Aragona.

Alle ore 13,15 i componenti presenti, all'unanimità, dichiarano sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.


Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott.ssa Carmela Antonia Castellana 

Dott. Francesco Saverio Liuni 

Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Vingiguerra


PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 18.02.2019, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Aragona: www.comune.aragona.ag.it- Sezione Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 11 L.R. n. 4471991 e s.m.i. e dal D.Lgs. 267/2000.

Aragona, li 18.02.2019

Il Segretario Generale
(Dott. Giuseppe Vinciguerra)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Aragona: www.comune.aragona.ag.it albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Aragona, li _____

Il Segretario Generale
(Dott. Giuseppe Vinciguerra)

Il Responsabile della Pubblicazione
(Sig. Giuseppe Lattuca)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i..

Aragona, li 15-02-2019

Il Segretario Generale
(Dott. Giuseppe Vinciguerra)